

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE DEL DISCIPLINARE DELL'ALBO NAZIONALE REGISTRI DEI SUINI RIPRODUTTORI IBRIDI

PARTE PRIMA

1. Riconoscimento Enti ibridatori, approvazione programmi genetici, codifica dei Registri Suini Riproduttori Ibridi e dei Tipi genetici

1.1. Riconoscimento Enti ibridatori

Le Associazioni di allevatori, le Organizzazioni di riproduzione, le Imprese private o gli Organismi pubblici richiedenti devono presentare domanda all'ANAS nei termini indicati dall'art.6 del Disciplinare dell'Albo.

1.2. Approvazione programmi genetici

Gli Enti ibridatori riconosciuti richiedenti devono presentare domanda all'ANAS per programmi genetici di ibridazione nei termini indicati dall'art.7 del Disciplinare dell'Albo.

1.3. Passaggi proprietà

Si ha compravendita quanto l'Ente ibridatore riconosciuto cede l'attività e la denominazione di un Registro ad altro operatore, mentre nulla cambia nei programmi genetici già riconosciuti. In tali casi, il Titolare subentrante è tenuto a trasmettere all'ANAS competente domanda firmata dal proprio rappresentante legale allegando documentazione attestante il possesso di personalità giuridica, mentre il cedente è tenuto a trasmettere all'ANAS una liberatoria al passaggio di proprietà.

Il Titolare subentrante è autorizzato ad operare solo a seguito del ricevimento di apposita notifica da parte all'Autorità competente. Il subentrante potrà marcare i suinetti nati a partire da quaranta giorni prima della data di tale notifica, e potrà emettere certificati per i soggetti con numero di tatuaggio superiore all'ultimo attribuito e comunicato all'UCA mediante il modulo "Iscrizione mensile" nel nono mese precedente quello della data della notifica stessa. Ad esempio, se la notifica reca la data del 15 dicembre, fa fede il modulo "Iscrizione mensile" relativo al precedente mese di marzo.

I cambiamenti di ragione sociale del titolare sono trattati come i passaggi di proprietà, e pertanto anche in tali casi l'Autorità competente trasmette copia della notifica autorizzatoria.

1.4. Cambiamenti di nome dei Registri

Il cambio di nome di un Registro deve essere notificato all'ANAS dall'Ente ibridatore. Anche in tali casi all'Autorità competente trasmette copia della notifica autorizzatoria.

1.5. Fusioni Enti ibridatori e programmi genetici

La fusione di Enti ibridatori riconosciuti e dei relativi programmi genetici approvati richiede necessariamente l'esame da parte del CTI. Pertanto, la fusione equivale al riconoscimento di un nuovo Ente ibridatore ed all'approvazione dei suoi programmi genetici e comporta la contestuale cessazione dei precedenti Enti ibridatori e dei loro programmi genetici.

1.6 Codifica dei Registri

L'UCA assegna ad ogni Registro un codice numerico di tre cifre che non cambia nei casi di passaggi di proprietà o nei casi di cambiamento di nome del Registro stesso. Il codice non viene più riutilizzato dopo la cessazione di attività di un Ente ibridatore.

1.7. Codifica dei Nomi dei tipi genetici

I nomi dei tipi genetici, di cui all'Allegato I Parte 2 p.to 1 lettera b) del Regolamento UE 1012/2016, vengono codificati a cura dell'UCA entro ciascun Registro mediante un codice numerico di due cifre. Pertanto, ogni tipo genetico è univocamente individuato da un codice numerico di cinque cifre costituito dall'associazione del Codice Registro e del Codice del nome del tipo genetico. Il Codice tipo genetico cambia solamente nei casi di modifica del programma genetico approvato, su conforme parere del CTI. Il codice non viene più riutilizzato dopo la cessazione della produzione di un tipo genetico. Il Codice Registro, ed eventualmente anche il Codice Tipo genetico, possono cambiare anche nel caso in cui, a seguito della fusione di più Enti ibridatori, quello nuovo dichiara di proseguire la produzione di un Tipo genetico già prodotto da uno degli Enti ibridatori che hanno cessato l'attività.

1.8. Nomi dei Tipi genetici

I tipi genetici, ottenuti a partire da linee di fondazione identiche a quelle dei tipi genetici prodotti in un altro Stato membro, devono chiaramente richiamare la stessa denominazione utilizzata per il tipo genetico equivalente prodotto in quel Paese.

PARTE SECONDA

Requisiti tecnici minimi

1. Dimensione minima popolazione programma genetico di linea pura

I programmi genetici di linea pura che selezionano caratteri "maschili" devono disporre di una popolazione minima di almeno 150 scrofe, quelli che selezionano caratteri "femminili" devono disporre di una popolazione minima di almeno 650 scrofe. La dimensione minima dei programmi dei tipi genetici "femminili" può essere raggiunta entro e non oltre 36 (trentasei) mesi dall'approvazione del programma e, comunque, la consistenza minima iniziale deve essere di almeno 200 scrofe.

2. Sistema di registrazione degli eventi produttivi

- Il sistema di registrazione può essere su supporto cartaceo o in formato elettronico;
- Devono venir registrati tutti gli eventi produttivi e riproduttivi (inseminazione, parto, aborto, vendita, acquisto, morte, ecc.) e i dati di cui al successivo punto **3**. Ogni informazione deve essere correttamente identificata con la matricola del soggetto cui si riferisce;
- I dati devono essere archiviati in modo da permettere le verifiche dell'UCA.

3. Prova di *performance* e valutazione genetica dei riproduttori

Il programma genetico che prevede una prova di *performance* e/o una valutazione genetica deve rispettare quanto disposto all'Allegato III del Regolamento UE 1012/2016

Ai sensi dell'art.7, punto 2 del D.Lgs. 11 maggio 2018, n.52 e dell'art 10 del Disciplinare dell'Albo nazionale, tutti i riproduttori suini ibridi maschi destinati alla abilitazione alla I.A. pubblica devono:

- Classe Linea pura
essere sottoposti a prova ed aver superato con esito favorevole la valutazione genetica;
- Classe ibridi
avere ascendenti di razza o linea pura che siano stati sottoposti a prova ed abbiano superato con esito favorevole la valutazione genetica.

L'Ente ibridatore deve definire il valore dell'Indice genetico minimo dei riproduttori maschi della Classe Linea pura e degli ascendenti maschi e femmine di Linea pura dei verri della Classe ibridi, ai fini dell'abilitazione alla I.A. pubblica, di cui all'art. 10 del Disciplinare.

4. Allevamenti collegati

Sono collegati ad un Registro suini riproduttori ibridi tutti gli allevamenti comunicati all'UCA, in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato 1 Parte 1 lett. A p.to 2 del Regolamento 2016/1012.

Un Ente ibridatore può svolgere la propria attività in uno o più allevamenti a qualunque titolo ad esso collegati, ma un allevamento non può essere contemporaneamente collegato a più di un Ente ibridatore.

5. Identificazione dei riproduttori

L'identificazione dei riproduttori ibridi è costituita:

- a) da un numero individuale, composto da 8 caratteri numerici: i primi 3 costituenti il codice del Registro di cui al punto 1.6., i rimanenti 5 il numero progressivo di iscrizione al Registro entro allevamento;
- b) dal numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita, ai sensi della normativa di sanità animale in tema di tracciabilità dei suini.

Il numero individuale è riportato sulla faccia esterna di una marca in plastica di colore giallo, predisposta da ogni Ente ibridatore ed applicata sul padiglione auricolare destro.

Il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita può essere riportato sulla faccia interna della marca.

La marca deve rispettare le caratteristiche previste dalla normativa di sanità animale in tema di tracciabilità dei suini e può essere dotata di dispositivo elettronico.

È ammessa l'apposizione sull'altro padiglione auricolare di una seconda marca riportante il medesimo numero individuale.

L'identificazione deve essere effettuata negli allevamenti stabulati entro il 28° giorno di età ed in quelli semibradi entro il 70° giorno di età.

In caso di smarrimento la sostituzione della marca deve essere effettuata nel rispetto di una procedura predisposta dall'Ufficio centrale dell'Albo.

6. Emissione certificati zootecnici

Il certificato zootecnico di cui all'art. 11 del Disciplinare dell'Albo nazionale viene emesso in formato cartaceo o elettronico dall'Ente ibridatore.

Il certificato in formato cartaceo è valido solo se dotato dell'etichetta antifalsificazione prenumerata rilasciata da UCA su richiesta dell'Ente ibridatore medesimo.

Il certificato in formato elettronico è valido solo se prenumerato da UCA e firmato digitalmente dall'Ente ibridatore.

Il certificato zootecnico può essere emesso a partire dalla data di iscrizione del suino nel Registro ed entro il dodicesimo mese di età. Il certificato emesso dopo la suddetta data non è valido.

7. Norma transitoria

In deroga a quanto previsto al precedente punto 6, al fine consentire il controllo della genetica delle scrofe già presenti in allevamento a seguito della modifica dei piani di controllo dovuta all'approvazione dei nuovi disciplinari del Prosciutto DOP San Daniele (GU UE C139 p. 10-28 29/03/2022) e del Prosciutto DOP di Parma (GU UE C429 p. 10-28 11/11/2022), è ammessa l'emissione del certificato zootecnico da parte degli Enti ibridatori per le femmine iscritte, purché identificate nel rispetto del punto 5 delle Norme Tecniche. L'emissione del certificato zootecnico avviene entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore dei nuovi piani di controllo.